

BANDO PER INCENTIVI ALLE PMI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2015

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia intende proseguire nell'impegno di sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di imprese della provincia di Reggio Emilia a **manifestazioni fieristiche internazionali che si terranno sia in Italia che all'estero in programma per l'anno 2015.**

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.

Art. 2 Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 1.000.000,00

La Camera si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, e di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2006, n. L.379).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi della normativa nazionale vigente.

Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari¹

¹ l'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti

Art. 3 – Tipologia interventi

Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia o all'estero che si svolgono nel periodo compreso tra il **1° febbraio 2015 e il 31 dicembre 2015**.

E' consentita la presentazione di una sola domanda, per una sola fiera, a valere sul presente bando.

Non saranno prese in considerazione le istanze concernenti fiere per le quali la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha già programmato la partecipazione diretta.

N.B: In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare alla manifestazione fieristica per la quale si è chiesto il contributo, è possibile sostituirla con altra partecipazione fieristica ammissibile ai sensi del bando, informandone tempestivamente per iscritto, motivandone le ragioni, la Camera di Commercio, che provvederà alla riquantificazione del contributo spettante. In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà superare quello inizialmente concesso.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando:

1. le imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia, che partecipano alla manifestazione in forma singola;
2. le imprese, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia, che partecipano alla manifestazione in forma aggregata (almeno **tre imprese**) nella modalità della Rete di imprese, Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di semplice Accordo di progetto scritto. In sede di presentazione della domanda, dovrà essere indicato il soggetto capofila che sottoscriverà gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente bando. Fermo restando che ciascuna aggregazione dovrà essere costituita in maggioranza numerica da imprese con sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia (almeno **tre imprese**), è consentita l'adesione al progetto di aggregazione ad imprese non aventi sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia. Queste ultime non potranno in nessun caso essere beneficiarie dei contributi di cui al presente bando;
3. i consorzi d'impresе con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia.

Le imprese, i Consorzi, le Reti di impresa o le ATI devono rientrare nella definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L.124

Art.5 – Casi di esclusione

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, **i soggetti di cui all'articolo 4 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese aderenti all'iniziativa) dovranno:**

1. essere iscritti ed attivi al Registro Imprese;
2. avere sede legale e/o unità produttiva in provincia di Reggio Emilia (salvo quanto previsto dall'art.4, punto 2 per le aggregazioni);



3. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 pubblicata su G.U.U.E C 244 dell' 1/10/2004;
4. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
5. rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (pubblicata su G.U.U.E n. L124 del 20/05/2003) e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005;
6. non avere ottenuto, per la partecipazione alla stessa manifestazione fieristica, altri contributi pubblici;
7. non avere beneficiato dei contributi camerali (Bando edizione 2014, 2013 e 2012) per la partecipazione a 2 edizioni precedenti della medesima manifestazione fieristica.

Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 **(si veda nota in calce al bando)*

Ai fini del presente bando si considera **“regolare” con il pagamento del diritto annuale** la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera **“sanabile”** la posizione del soggetto che:

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, pena la decadenza del contributo.

Art. 6 – Manifestazioni fieristiche riconosciute ai fini del contributo

Sono ammesse al contributo camerale le spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche:

- A) all'estero;
- B) in Italia a carattere internazionale riportate nel calendario definito dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI.)

Non sono comunque riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio business meeting, convegni, workshop, ecc.

Art. 7 - Spese ammissibili

Tutte le spese ammissibili dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- pertinenza delle spese rispetto alle tipologie di interventi ammessi;
- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione)

Sono finanziabili (al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere) le spese riconducibili alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo 6 relative a:

- spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi (incluse spese accessorie di allestimento - servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio - ed ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione);
- spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
- spese relative al servizio di interpretariato e hostess.

Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare (a titolo puramente esemplificativo):

- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- spese generali, di assicurazione, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, altro materiale di consumo, ecc.);
- spese di viaggio e alloggio, pass parcheggio;
- spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- spese di personale;
- imposte e tasse.

Art. 8 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al **30% dell'importo complessivo (al netto di IVA) delle spese ammesse** sino ad un importo massimo di:

A) manifestazioni fieristiche all'estero

- € 6.000,00 per ogni impresa partecipante in forma singola;
- € 8.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 32.000,00 per la partecipazione in forma aggregata, come definita dal precedente articolo 4 comma 2;
- € 12.000,00 per la partecipazione di un Consorzio di imprese;

B) manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (compresa la Repubblica di San Marino)

- € 3.000,00 per ogni impresa partecipante in forma singola;
- € 4.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 20.000,00 per la partecipazione in forma aggregata, come definita dal precedente articolo 4 comma 2;
- € 6.000,00 per la partecipazione di un Consorzio di imprese;

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale **esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad € 3.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere per le singole imprese e per un costo minimo di euro 10.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere per le Aggregazioni o i Consorzi di imprese.**

Art. 9 Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

A pena di esclusione, le domande di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato e scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

A pena di esclusione, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, sia essa in forma singola o aggregazione, con riferimento al presente bando. Saranno automaticamente escluse le domande formulate da aggregazioni comprendenti imprese che abbiano fatto più di una domanda in relazione al presente bando.

Nel caso di aggregazioni di cui all'articolo 4, punto 2 del presente bando, le domande devono essere corredate dalla scrittura privata o dall'accordo di progetto sottoscritto da tutte le imprese aderenti.

E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l'impresa elegge a domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate **esclusivamente**:

- per **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio Reggio Emilia – Piazza della Vittoria, 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la *dicitura* “*Domanda di contributo Bando fiere internazionali*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- per **via telematica** al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (**PEC**) della Camera di Commercio: cciaa@re.legalmail.camcom.it Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una **casella di posta elettrica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante firma digitale, (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell'originale scansiono e accompagnata da fotocopia del documento di identità**. Per le domande inviate via PEC l'imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 30 gennaio e fino al 27 febbraio 2015**

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

L'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio di Reggio Emilia www.re.camcom.gov.it.

Art. 10 – Istruttoria e ammissione a contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

E' facoltà della Camera richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'automatica inammissibilità della domanda di contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) data di spedizione della domanda;**
- 2) partecipazione in forma aggregata;**
- 3) numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;**
- 4) ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione.**

Qualora 2 o più aziende si collocassero nell'ultima posizione utile della graduatoria, sarà operato un riparto proporzionale alle risorse che risulteranno disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo con posizione antecedente in graduatoria.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Le ulteriori domande saranno ammesse a beneficio, nell'ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato gli interventi nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art.11 – Concessione del contributo

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati istruttori forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione ai soggetti beneficiari dell'ammissione a contributo.

Art. 12 – Rendicontazione e liquidazione dei contributi

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, con le stesse modalità di trasmissione di cui all'art.9, utilizzando l'apposito modulo allegato al bando e scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it **entro il 31 maggio 2016.**

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
- copie dei pagamenti effettuati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di R.I.B.A o contabile bancaria, assegno, carta di credito. Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno,

unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento .

In caso di aggregazioni di cui all'articolo 4, punto 2, del presente regolamento, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verrà dalle stesse disciplinato ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con al precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

Art. 13 - Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa (salvo quanto previsto all'art. 3, ultimo comma);
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro i termini previsti al precedente art. 12;
- l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo articolo 14 per cause imputabili all'impresa;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art.14 - Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Disposizioni Finali

Art.15 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.

Art.16 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0522/796519-523-530; e.mail promozione@re.camcom.it.

Art.17 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

La valutazione dei benefici dell'iniziativa ammessa a contributo sarà effettuata sulla base di appositi indicatori che andranno indicati in fase di rendicontazione (n. visitatori alla fiera; n. visitatori allo stand; n. di contatti commerciali avviati a seguito della partecipazione alla fiera; ecc.).

Art.18 Norme per la tutela della privacy.

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubbliche previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.*

*Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche**. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di Commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.